

Circol@re nr. 56 del 28 ottobre 2020

DECRETO "RISTORI"

LE PRINCIPALI MISURE

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto-legge "Ristori", che introduce una serie di **misure urgenti e di aiuti a beneficio** delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto "Rilancio".

Prevista anche l'estensione del **credito d'imposta** sugli **affitti commerciali** e la **cancellazione della seconda rata Imu** relativa agli immobili e alle pertinenze **in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni.**

PREMESSA

Visto il **nuovo DPCM del 24 ottobre**, che ha previsto per il prossimo mese un **periodo di semi lockdown** per diverse attività economiche, il Governo, come annunciato da Conte nella sua conferenza stampa di domenica, è stato al lavoro per prevedere **immediate risorse** da elargire alle **categorie direttamente interessate dal provvedimento.**

Secondo quanto hanno riferito i ministri dell'economia e dello sviluppo economico e dalla **bozza del decreto in circolazione** vi è la necessità e l'intenzione di **essere veloci nell'erogazione dei fondi previsti** per tutti coloro i quali stanno già attuando le nuove misure restrittive anti-contagio.

Si parla anche di un **decreto novembre** con il quale prevedere **ulteriori misure economiche** a sostegno della economia.

Vediamo **alcune delle misure** contenute nella **bozza di decreto** peraltro già annunciate dai vari ministri durante alcune interviste rilasciate alla stampa nelle ultime ore:

- **fondo perduto per gli operatori IVA**
- **fondo per ristoro alle società e associazioni sportive non dilettantistiche**
- **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda**
- **cancellazione della seconda rata Imu di dicembre**

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

La **bozza** dell'Art 1 rubricato "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" prevederebbe **un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva** (ai sensi dell'articolo 35 DPR 633/72) e **dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al decreto, più avanti riportato**

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

È prevista la **possibilità di individuare con ulteriore decreto altri codici ATECO** da affiancare a quelli già inseriti nell'allegato della bozza di decreto e riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, sempre **che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM anti covid.**

Il contributo spetta **a condizione che:**

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente gli importi spettanti si fa riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti riportati nell'allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che **hanno già beneficiato** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro,

il contributo di cui al co. 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che **non hanno presentato istanza di contributo** a fondo perduto di cui all'articolo 25, il contributo **è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza** esclusivamente mediante la **procedura web** e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L'**ammontare del contributo** a fondo perduto è determinato:

- a) per i soggetti che **hanno già beneficiato** del contributo di cui all'art 25, **come quota del contributo già erogato;**
- b) per i soggetti che **non ne hanno ancora beneficiato**, come quota del valore calcolato **sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa** e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti **sia superiore a 5 milioni di euro**, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5,1 lett c) dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'allegato 1 (a pag.7) al presente decreto.

L'importo del contributo di cui al presente articolo **non può essere superiore a euro 150.000,00.** Per gli operatori del **codice ATECO 55**, il limite dei 150.000,00 euro **si applica per unità produttiva.**

Nella tabella di sintesi che segue sono indicati i soggetti beneficiari del contributo, la determinazione del suo ammontare e le modalità di accredito.

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI	DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE (7) (10)	ACCREDITAMENTO
<p>Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (2)</p>	<p>Come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (8)</p>	<p>Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.</p> <p>Il comunicato stampadifuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che "è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza".</p>
<p>Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (9)</p>	<p>Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (1) (5) (6)</p>	<p>Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello (3) (4)</p>
<p>(1) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. (2) Sempreché non lo abbiano restituito.</p>		

(3) Approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.

(4) Non possono comunque accedere al contributo i soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

(5) Se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), del D.L. n. 34/2020.

(6) Tali quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'allegato al presente decreto.

(7) L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro; per i soggetti riconducibili al codice ATECO 55 (Alberghi e strutture simili), detto limite si applica per unità produttiva.

(8) Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, l'ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell'allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

(9) Si tratta in sostanza dei soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi del richiamato art. 25 del decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni previsti dal Provvedimento 10 giugno 2020. Sarà quindi riaperto il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare l'istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

(10) Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che "L'importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio".

CONTRIBUTI A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con la bozza dell'art 3, rubricato "Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "**Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche**". Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO

Prevista un'ulteriore indennità a **tutti i lavoratori del settore sportivo** che avevano **già ricevuto le indennità** previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "Cura Italia") e D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto "Rilancio"). L'importo è aumentato **da 600 a 800 euro**.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO

Prevista una **indennità di 1.000 euro per tutti** i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.

CREDITO DI IMPOSTE PER I CANONI DI LOCAZIONE

Con la bozza dell'art 9 rubricato "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda" si prevede che per **le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.**

La proposta è finalizzata ad **estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato** nel periodo d'imposta precedente, dei **settori indicati nella tabella allegata**, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

LE ATTIVITÀ CHE RICEVERANNO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

La tabella che segue indica le **attività interessate alla chiusura e che riceveranno dallo Stato contributi a fondo perduto e provvidenze** varie previste dal decreto legge "Ristori", approvato dal Governo in attesa di essere pubblicato in Gazzetta.

Tabella 1 Allegata al Decreto Ristori:

<u>CODICE</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>%</u>
493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
561042	Ristorazione ambulante	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200

<u>CODICE</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>%</u>
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
960420	Stabilimenti termali	200
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
551000	Alberghi	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150

<u>CODICE</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>%</u>
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

È stato previsto un contributo a fondo perduto **a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e alle altre imprese che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato** contenuto nel presente decreto, oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Settori interessati

- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- Utilizzo di aree forestali
- Pesca e acquacoltura
- Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
- Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- Commercio al dettaglio di fiori e piante
- Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

- Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
- Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno **cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020**.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI	DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE	ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (2)	La somma va parametrata ad una percentuale di quanto già corrisposto in precedenza	Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.
Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (4)	Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (1)	Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello (3)

(1) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

(2) Sempreché non lo abbiano restituito.

(3) Approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.

(4) Si tratta in sostanza dei soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi del richiamato art. 25 del decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni previsti dal Provvedimento 10 giugno 2020. Sarà quindi riaperto il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare l'istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Fermo restando quanto previsto dall'art. 78 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2020 **non è dovuta la seconda rata dell'IMU** relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al presente decreto, **sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA

È **sospesa fino al 31 dicembre 2020**, in tutto il territorio nazionale, **ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare**, di cui all'art. 555 c.p.c., avente ad oggetto l'**abitazione principale** del debitore: viene così modificato l'art. 54-ter del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

MODELLO 770 – RINVIO

Prorogato **al 30 novembre 2020** il termine di presentazione del modello 770/2020.

#

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

